



Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali Comuni dell'Alessandrino

Via Galimberti, 2/A - 15121 Alessandria ~ Codice fiscale/Partita IVA 01740340060
tel. 0131/229711 ~ fax 0131/226766 ~ e-mail info@cissaca.it ~ casella postale 374

www.cissaca.it

STATUTO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI DEI COMUNI DELL'ALESSANDRINO

ALESSANDRIA ~ BERGAMASCO ~ BORGORATTO ~ BOSCO M.GO ~ CARENTINO ~ CASALCERMELLI ~ CASTELLAZZO B.DA ~ CASTELLETTO M.TO
CASTELSPINA ~ FELIZZANO ~ FRASCARO ~ FRUGAROLO ~ FUBINE ~ GAMALERO ~ MASIO ~ MONTECASTELLO ~ OVIGLIO
PIETRAMARAZZI ~ PREDOSA ~ QUARGNENTO ~ QUATTORDIO ~ SEZZADIO ~ SOLERO

INDICE

TITOLO I:	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II:	ORGANI DEL CONSORZIO
	Capo I: L'Assemblea
	Capo II: Il Consiglio di Amministrazione
	Capo III: Il Presidente
	Capo IV: Il Direttore
TITOLO III:	PERSONALE
TITOLO IV:	CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
TITOLO V:	RESPONSABILITA', CONTROLLO E VIGILANZA
TITOLO VI:	PARTECIPAZIONE
TITOLO VII:	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione del Consorzio

È costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il consorzio denominato "Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziale dei Comuni dell'Alessandrino", siglabile C.I.S.S.A.C.A. tra i Comuni di Alessandria, **Bassignana**, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, **Lu e Cuccaro Monferrato**, Masio, Montecastello, Oviglio, **Pecetto di Valenza**, Pietra Marazzi, Predosa, Quargnento, Quattordio, **Rivarone**, **San Salvatore Monferrato**, Sezzadio, Solero, **Valenza**.

Art. 2

Natura giuridica del Consorzio

Il Consorzio è ente pubblico strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia statutaria e regolamentare.

Art. 3

Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale in Alessandria, in via Galimberti 2/A. L'Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorra la necessità, possono essere convocati presso le sedi dei Comuni consorziati.

Art. 4

Scopo del Consorzio

1) Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio – assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2) Il Consorzio esercita le funzioni di cui all'art. 14, comma 27, lett. g) della legge 30.7.2010 n. 122 e s.m.i. e della legge 8.11.2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali in materia.

3) Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento attraverso:

a) il superamento della logica di assistenza differenziata per categoria di assistiti mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;

b) il ricorso a forme sostitutive dell'istituzionalizzazione, mediante interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento del cittadino nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;

c) l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio anche mediante l'adozione di protocolli e convenzioni che consentano di operare in modo efficace per fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;

d) l'apertura al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà espresse dal volontariato, dall'associazionismo e dalla cooperazione;

e) la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione dei piani e programmi ed al controllo sull'efficienza e sulla efficacia dei servizi; la partecipazione si concretizza altresì nel rispetto dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4) Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio esercita tutte le funzioni e gestisce tutti i servizi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale di settore, di seguito specificati:

a) servizio sociale professionale;

b) interventi di assistenza economica;

c) assistenza domiciliare;

d) interventi di assistenza socio-educativa territoriale;

e) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 104/1992;

f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;

g) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;

h) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;

i) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali;

l) interventi d'intesa con enti competenti in altri settori: sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario;

m) gestione di centri diurni socio-assistenziali per soggetti portatori di handicap e minori;

n) gestione presidi socio-assistenziali residenziali per autosufficienti e non autosufficienti;

o) attività a rilievo sanitario relative ai disabili ed agli anziani non autosufficienti;

p) tutela materno infantile e dell'età evolutiva;

q) attività delegate o subdelegate dalla Regione Piemonte: vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza, formazione professionale;

r) gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato;

s) interventi mirati alla prevenzione del disagio giovanile e alla promozione della tutela della terza età;

t) interventi previsti dalla vigente legislazione in materia di riabilitazione sociale di detenuti ed ex detenuti;

u) interventi assegnati dalla vigente normativa in materia di immigrazione;

v) ogni altra eventuale funzione e competenza assegnata agli Enti Gestori delle funzioni socio – assistenziali da leggi di settore.

5) Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento proposto da ciascun Comune e adottato dall'Assemblea consortile col voto favorevole di tanti enti consorziati che rappresentino almeno 850 millesimi delle quote capitarie, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali e umane necessarie.

6) Il Consorzio deve pertanto provvedere nel rispetto degli indirizzi dei Comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta, ovvero mediante affidamento a terzi, secondo la vigente normativa.

Più in generale, il Consorzio, esercita le funzioni in materia socio assistenziale che, di competenza o spettanza dei singoli Comuni consorziati, gli vengano da questi delegate, trasferite o comunque affidate nei modi e forme di legge.

Art. 5
Servizi aggiuntivi

- 1) Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4 in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi.
- 2) I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 6
Durata del Consorzio, recesso, ammissione di nuovi enti

- 1) La durata del Consorzio, il recesso e l'ammissione di nuovi enti sono disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione.

Art. 7
Adozione e modifica della Convenzione e dello Statuto

- 1) Lo Statuto, la Convenzione e le relative modificazioni sono approvati dai Consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto proposto e adottato dall'Assemblea consortile col voto favorevole di tanti enti consorziati che rappresentino almeno 850 millesimi delle quote capitarie così come individuate dall'articolo 7, comma 5, della Convenzione.
- 2) Le modificazioni si intenderanno recepite allorquando siano deliberate dai consigli degli enti consorziati che rappresentino almeno il 50,1 per cento degli enti aderenti.
- 3) Le modifiche dello Statuto dettate da meri recepimenti di leggi e di regolamenti statali e/o regionali diventano efficaci a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione adottata dall'Assemblea consortile con la maggioranza di cui al comma 1.

TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8
Gli organi

- 1) Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio d'Amministrazione,
 - c) il Presidente,
 - d) il Direttore

CAPO I
L'ASSEMBLEA

Art. 9

Composizione

- 1) L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato. Ciascun rappresentante ha responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione.
- 2) La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 Competenze

- 1) L'Assemblea ha autonomia organizzativa, è la diretta espressione degli enti consorziati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel cui seno sono rappresentati gli interessi relativi alle funzioni e ai servizi di competenza del Consorzio.
- 2) L'Assemblea adotta le modifiche della convenzione e dello statuto;
- 3) L'Assemblea inoltre:
 - a) elegge il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea,
 - b) elegge il Consiglio di Amministrazione,
 - c) pronuncia la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - d) pronuncia la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi e nelle forme di cui all'art. 13 dello Statuto,
 - e) nomina il Segretario del Consorzio secondo le modalità di cui all'art. 21 dello Statuto e ne stabilisce il compenso,
 - f) nomina l'Organo di Revisione e ne stabilisce il compenso,
 - g) determina le indennità di propria competenza,
 - h) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
- 4) L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - a) i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto e gli atti di programmazione,
 - b) la carta dei servizi e gli altri regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto,
 - c) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - d) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari,
 - e) la convenzioni previste dallo Statuto,
 - f) l'aggiornamento delle quote millesimali di cui all'art. 7, comma 5, della Convenzione.
- 5) Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e sono messi a disposizione dei comuni consorziati attraverso il sito web dell'Ente e attraverso i competenti uffici consortili.

Art. 11 Funzionamento dell'Assemblea. Ruolo e compiti del Presidente

- 1) L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno.
- 2) L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora delle sedute (1° e 2° convocazione) è inviato ai membri dell'Assemblea presso le rispettive sedi comunali almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in sessione ordinaria, ovvero 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in sessione straordinaria.

L'avviso dovrà essere altresì inviato negli stessi termini all'Organo di Revisione.

L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet del Consorzio nella sezione Albo Pretorio, e nei rispettivi Albi dei Comuni consorziati.

3) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo e delle relative variazioni, del Rendiconto della Gestione, per la verifica degli equilibri di bilancio, per la variazione di assestamento generale e negli altri casi previsti dallo Statuto.

4) L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'avviso dovrà pervenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

5) L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente; nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

6) L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti:

- in prima convocazione almeno la metà dei componenti; la seduta sarà dichiarata deserta qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale;
- in seconda convocazione da tenersi in orario diverso, anche dello stesso giorno della prima convocazione, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

7) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui siano richieste maggioranze qualificate dalla legge e dallo Statuto. Le votazioni sono adottate con votazione a scrutinio palese per alzata di mano o, se ritiene il Presidente, per appello nominale con le eccezioni di legge. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

8) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni, riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.

9) Il Presidente dell'Assemblea consortile è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese col voto favorevole di tanti enti consorziati che rappresentino almeno 850 millesimi delle quote capitarie, così come individuate dall'articolo 7, comma 5, della Convenzione. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. Qualora le cause succitate interessino contemporaneamente il Presidente e il Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente dell'Assemblea più anziano d'età.

10) Il Presidente dell'Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni: convoca l'Assemblea e la rappresenta, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati. Il Presidente vigila, altresì sull'osservanza da parte del C.d.A. degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio. A tal fine, saranno concertate periodiche riunioni tra il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Assemblea, e con la partecipazione, se richiesta, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea, del Direttore e del Segretario del Consorzio.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Composizione e durata in carica

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che debbono essere scelti dall'Assemblea fuori dal suo seno; il Consiglio resta in carica per la durata di cinque anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
- 2) Il Consiglio è interamente rinnovato anche prima della naturale scadenza stabilita nel comma precedente, quando si siano tenute le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco nel Comune di Alessandria.
- 3) L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con cinque distinte votazioni a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato a un solo nominativo e sulla base di proposte contenenti non più di due nomi dei candidati alle cariche.
- 4) Al fine di assicurare un equilibrato rapporto di rappresentanza dei Comuni consorziati in relazione alla popolazione residente nell'ambito territoriale del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione, **due membri**, tra cui il Presidente, dovranno essere espressione del Comune di Alessandria; **un membro dovrà essere espressione del Comune di Valenza**; i restanti due membri, tra cui il Vice Presidente, saranno espressione degli altri Comuni consorziati.
- 5) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende e/o Istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.
- 6) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dell'intero nuovo Consiglio. I membri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione decade dalle sue funzioni a seguito di dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti; esse diventano efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procederà all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Revoca

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, e ciascun componente del Consiglio stesso, compreso il Presidente, possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta, proposta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e approvata dall'Assemblea stessa con voto favorevole degli enti consorziati che rappresentino almeno 850 millesimi delle quote capitarie, così come individuate dall'art. 7, comma 5, della Convenzione.
- 2) Nella stessa seduta, e comunque entro 15 giorni, l'Assemblea elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, o i singoli componenti dello stesso, compreso il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 12.

Art. 14 Competenze

- 1) Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
- 2) Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 8 e 9 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- 3) Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 10, paragrafo 4). Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l'adozione degli atti gestionali, quali, a titolo esemplificativo:

- a) approvare il piano esecutivo gestionale;
 - b) deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - c) deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve anche mediante anticipazioni di cassa;
 - d) proporre all'Assemblea Consortile l'assunzione di mutui a medio e a lungo termine non previsti in atti fondamentali;
 - e) autorizzare la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati di lavoro;
 - f) approvare gli accordi con l'A.S.L. per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
 - g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche e le relative variazioni nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consortile e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) determinare i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - i) approvare le tariffe ordinarie dei servizi e dei prezzi non regolate da tariffe, quando queste non comportano nuovi criteri di applicazione, di competenza dell'Assemblea;
 - j) presentare all'Assemblea le proposte di verifica territoriale e qualitativa dei servizi assegnati, con i relativi costi;
 - k) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea e predisporre gli atti indicati dalla legge o dallo Statuto.
- 4) Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- 5) Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni del Bilancio; queste ultime dovranno essere sottoposte a successiva ratifica dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
- 7) Nomina il Direttore sulla base degli indirizzi dell'Assemblea in conformità ai requisiti previsti dalla legge regionale e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (legislativa, statutaria e regolamentare), conformemente a quanto disposto dal CCNL della Dirigenza EE.LL.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti. Il Consiglio può essere convocato, in sede deliberante, con la presenza del Segretario che cura la verbalizzazione e, in sede non deliberante, per la definizione delle linee di indirizzo, l'approfondimento di tematiche generali o particolari, anche con la presenza di invitati. In sede non deliberante la verbalizzazione può essere affidata a uno dei Consiglieri.
- L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta viene inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario e all'Organo di Revisione almeno 3 giorni prima per le sedute ordinarie e 1 giorno prima per le sedute urgenti.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
- 3) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- 4) I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
- 5) I consiglieri si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di loro parenti o di affini fino al quarto grado.

6) Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'ente.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 16

Competenze

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio. E' il legale rappresentante del Consorzio; può promuovere azioni e istanze giudiziarie, e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualunque tipo e grado, sia come attore che come convenuto, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio e esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3) È l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio.
- 4) Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
- 5) Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio.
- 6) Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
- 7) In caso di assenza o impedimento del Presidente ne farà le veci il Vicepresidente.

Art. 17

Rimozione e sospensione

Il Presidente del Consorzio e i consiglieri di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

CAPO IV

IL DIRETTORE

Art. 18

Nomina e durata dell'incarico

- 1) Il Direttore, nel rispetto della normativa vigente, è assunto mediante concorso pubblico, ovvero, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica.
- 2) Il Direttore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 33 della Legge Regionale 8.01.2004 n. 1.

Art. 19

Competenze

- 1) Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo i principi di efficacia e di efficienza. Adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli organo di governo dell'ente. Il Direttore è il datore di lavoro, è responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il Direttore risponde dei risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
- 2) Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; dirige il personale e irroga i provvedimenti disciplinari; presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale; stipula, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti, le convenzioni, gli accordi di cooperazione aventi natura gestionale; compie atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa.
- 3) Partecipa, quale supporto tecnico, alle **sedute** del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
- 4) Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 5) Può assumere le tutele e le altre forme di protezione di soggetti totalmente o parzialmente incapaci ed esercita le relative funzioni, se attribuite dall'Autorità Giudiziaria nei casi stabiliti dalla legge.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 20

Ordinamento degli uffici

- 1) Il Consiglio di Amministrazione adotta la dotazione organica del Consorzio e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2) Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.
- 3) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e dei servizi degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
- 4) Il personale viene organizzato, secondo le disposizioni di legge, in osservazione dei principi di buon andamento e imparzialità e secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- 5) I lavoratori dipendenti che vengano nominati amministratori di un ente possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Il lavoratore dipendente facente parte di un Consiglio di Amministrazione ha diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alla riunione dell'organo di cui fa parte per la sua effettiva durata. Tale periodo di astensione è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nel posto di lavoro.

Art. 21

Il Segretario

- 1) Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea su proposta del proprio Presidente, scelto tra i Segretari degli enti consorziati. Può anche essere scelto tra i dirigenti degli enti consorziati, purché in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali. Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere altresì affidate a un dipendente apicale di ruolo del Consorzio in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 2) Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione, roga i contratti, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Consorzio.
- 3) Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o conferita dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) In caso di assenza o di impedimento del Segretario le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del Presidente dell'Assemblea, da un dirigente del Comune capoluogo, purché in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali. Le funzioni vicarie possono essere esercitate inoltre dal dipendente apicale di ruolo del Consorzio, purché in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari comunali e provinciali.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 22

Principi generali

- 1) Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
- 2) Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi e obiettivi.
- 3) Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 30, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

Art. 23

Bilancio di Previsione annuale

- 1) Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
- 2) Il Bilancio di Previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., non può presentare un disavanzo.

- 3) Il Bilancio di Previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- 4) Le variazioni al Bilancio di Previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di Bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio al quale si riferisce il Bilancio. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
- 5) La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 24 **Informazione**

Il Consorzio assicura ai cittadini dei Comuni consorziati e ai loro organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. la conoscenza del Bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 25 **Piano Esecutivo di Gestione**

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Responsabile del Servizio.

Art. 26 **Bilancio Pluriennale**

- 1) Il Consorzio allega al Bilancio annuale di Previsione un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 23.
- 2) Il Bilancio Pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

Art. 27 **Relazione Previsionale e Programmatica**

- 1) La Relazione Previsionale e Programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
- 2) La Relazione Previsionale e Programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e Pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuandone le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni

intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 28 **Controllo di gestione**

- 1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità. Si richiamano le disposizioni dell'art. 147 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- 2) Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, a rilevare la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 29 **Rendiconto**

- 1) I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2) Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
- 3) Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso ai revisori che redigono la relazione prevista dall'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- 4) Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
- 5) Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione.

Art. 30 **Provvedimenti di riequilibrio del bilancio**

- 1) Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
- 2) La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Art. 31 **Patrimonio**

- 1) Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 32 **Mezzi finanziari**

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi e i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate.

Art. 33 **Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati**

- 1) I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2) I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le modalità previste in Convenzione.
- 3) In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
- 4) La quota di partecipazione è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune.
- 5) Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo quanto stabilito all'art. 7 della Convenzione.

Art. 34 **Servizio di tesoreria**

- 1) Il servizio di tesoreria è affidato a un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
- 2) L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 35 **Convenzioni e contratti**

- 1) Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva stipulando apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria in conformità alla legislazione regionale.
- 2) Lo Statuto può prevedere la possibilità di stipula, da parte del Consorzio, di apposite Convenzioni per l'erogazione di servizi ad Enti Locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali Enti.
- 3) Il Consorzio può stipulare apposite Convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

- 4) Mediante appositi regolamenti sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni.
- 5) Nel regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia sono determinati la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V

RESPONSABILITA', CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 36

Responsabilità

Agli amministratori, al Direttore, all'Organo di revisione e al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 37

Controllo e vigilanza

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Art. 38

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate sul sito Internet del Consorzio, nella sezione Albo Pretorio.
- 2) Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Art. 39

Organo di revisione Nomina e revoca

- 1) La revisione economico-finanziaria del Consorzio, prevista dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è affidata ad un solo membro nominato dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.
- 2) Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità; lo stesso non può svolgere l'incarico più di due volte nello stesso ente locale.
- 3) Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a due mesi.

Art. 40

Competenze

- 1) L'attività e il funzionamento dell'Organo di revisione sono disciplinati dalla legge.
- 2) L'Organo di revisione nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 3) L'Organo di revisione collabora con l'Assemblea e con il Consiglio di Amministrazione fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Partecipazione, informazione e diritto di accesso

- 1) Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi, sui programmi, le direttive, i criteri che ne inquadrano l'erogazione, anche attraverso l'adozione della carta dei servizi sociali di cui all'art. 13 della L. 328/2000.
- 2) Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni di legge ne vietino la divulgazione o consentano il suo differimento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o delle imprese. Il regolamento individua i casi specifici ricorrenti nei quali la divulgazione e l'accesso possono essere inibiti, con dichiarazione motivata, in quanto la diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona o dei gruppi.
- 3) Tutti gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Consorzio, nella sezione Albo Pretorio.
- 4) Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 352/1992 e s.m.i. . Il diritto di informazione e di accesso si esercita altresì tramite il collegamento telematico al sistema informatico del Consorzio.
- 5) Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre i tempi di ciascun tipo di provvedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi. Per quanto non disciplinato dal regolamento si fa riferimento al regolamento vigente in materia nel Comune di Alessandria; si applica in ogni caso il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. .
- 6) Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati ed intervenire nel procedimento, mediante la presentazione di documentazione, la formulazione di osservazioni, l'audizione personale o ogni altra forma di partecipazione ritenuta idonea.

- 7) I provvedimenti in materia di accesso competono al Direttore del Consorzio, o al responsabile del procedimento incaricato dal Direttore.
- 8) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi sul territorio. Il Consorzio può indire consultazioni di cittadini, associazioni, enti o ogni altra forma organizzativa aventi per oggetto l'assunzione di determinati atti di competenza, secondo le modalità stabilite dalla legge.
- 9) I cittadini, singolarmente o associandosi, hanno facoltà di rivolgere agli organi del Consorzio istanze o petizioni ed osservazioni al fine del miglioramento dei servizi offerti e per la tutela dell'interesse collettivo, secondo le modalità previste nel regolamento. Il loro esame è tempestivo ed obbligatorio. Tale facoltà è altresì prevista in capo ai Consigli Circostrizionali dei Comuni facenti parte del Consorzio. I cittadini hanno facoltà di proporre al Consorzio l'adozione di determinati atti amministrativi, per la tutela dell'interesse collettivo. La proposta deve contenere il testo dell'atto richiesto e deve essere sottoscritta da un numero determinato di cittadini, individuato dal regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Funzione normativa

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. A esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
- 2) La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla Convenzione e dallo Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono gli interessi del Consorzio.

Art. 43

Norme transitorie

L'applicazione dell'art. 39, relativo alla nomina dell'organo di revisione, decorrerà dalla elezione successiva al rinnovo di tale organo, ai sensi dell'art. 235, comma 1, 1° capoverso, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 44

Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e i principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) In caso di scioglimento del Consorzio il personale dipendente verrà trasferito, nella stessa categoria di appartenenza, ai Comuni consorziati o loro associazioni in proporzione alla quota di partecipazione di cui all'articolo 7, comma 5, della Convenzione di istituzione del Consorzio.